

**PROGRAMMA ESECUTIVO DI COOPERAZIONE CULTURALE E NEL SETTORE
DELL'EDUCAZIONE
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ELLENICA
PER GLI ANNI 2017-2019**

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Ellenica (di seguito denominati "le Parti")

- Intendendo promuovere e sviluppare la loro collaborazione sulla base dell'Accordo Culturale bilaterale firmato a Roma l'11 Settembre 1954;
- Auspicando di rafforzare le relazioni nei settori della cultura e dell'educazione, sia a livello bilaterale che nella cornice istituzionale dell'Unione Europea e delle altre Organizzazioni Europee ed Internazionali operanti in detti settori;
- Riconoscendo l'importanza e l'impatto sulla cooperazione interregionale e sull'integrazione europea derivante dalla comune partecipazione allo Spazio Euro-Mediterraneo dell'Istruzione Superiore e al Processo di Bologna;

E in applicazione degli Articoli 16, 17 e 18 del citato Accordo, hanno concordato il seguente Programma Esecutivo per la Cooperazione Culturale e nel settore dell'Educazione per gli anni 2017-2019:

I. COOPERAZIONE NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI DELL'UNIONE EUROPEA

1.1 Le Parti promuoveranno lo sviluppo della cooperazione bilaterale nell'ambito dei Programmi dell'Unione Europea nei settori dell'educazione, della cultura e della gioventù.

II. COOPERAZIONE NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE SUPERIORE

2.1 Le Parti incoraggeranno la cooperazione tra le Università e tra gli Istituti per la Formazione Superiore Artistica, Musicale e Coreutica, nonché tra altri Istituti di Formazione Superiore e di Ricerca dei due Paesi, e favoriranno l'instaurarsi di relazioni tra dette istituzioni attraverso la conclusione di accordi e convenzioni interuniversitarie, anche per mezzo di scambi nei campi dell'insegnamento, dell'arte e della scienza (Annesso 1.d).

2.2 Nel periodo di validità di questo Programma, la Parti si scambieranno ogni anno due (2) membri delle loro Accademie delle Scienze, ovvero docenti/ricercatori dei rispettivi Istituti di Istruzione Superiore, per un lasso di tempo fino a sette (7) giorni per quanto riguarda la parte italiana; e per un lasso di tempo fino a sette (7) giorni per quanto riguarda la parte ellenica, allo scopo di condividere esperienze e pubblicazioni scientifiche, organizzare progetti educativi congiunti e tenere conferenze. Gli scambi avverranno nei limiti delle disponibilità finanziarie previste annualmente nei rispettivi bilanci e rispettando le legislazioni interne e il principio di reciprocità (Annesso 1.a)

2.3 Le Parti prendono atto dell'operato dei rispettivi lettori che sono attivi nelle Università dei due Paesi al momento della firma del presente Programma, e anche del loro contributo decisivo alla diffusione delle rispettive lingue e culture.

2.4 Le Parti riconoscono l'importanza del funzionamento delle due Facoltà di Lingua e Letteratura Italiana operanti nella Repubblica Ellenica, presso l'Università di Atene e all'Università Aristotele di Salonicco.

III. PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLA LINGUA ITALIANA E DELLA LINGUA GRECA.

3.1 Al fine di promuovere la reciproca conoscenza della cultura, dei sistemi educativi e dei metodi di insegnamento, le Parti continueranno ad incoraggiare l'insegnamento

della loro lingua nazionale, nel rispetto delle legislazioni nazionali in materia, negli istituti scolastici dell'altra Parte e scambieranno libri ed altro materiale didattico su richiesta dell'altra Parte.

3.2 Le Parti esprimono soddisfazione per il lavoro svolto dalla Scuola Italiana Statale di Atene.

3.3 La "Società Dante Alighieri", che opera in Grecia tramite i Comitati di Atene e Salonico, prevede di promuovere la lingua e la cultura italiana attraverso l'organizzazione di attività educative e culturali, l'aggiornamento delle biblioteche e la diffusione dei corsi ADA (Attestato Dante Alighieri) e della certificazione di lingua italiana "PLIDA" (Progetto per la Lingua Italiana Dante Alighieri).

3.4 a) Le Parti coopereranno per la rispettiva diffusione della lingua, letteratura e cultura nei due Paesi.

3.4 b) Le Parti esamineranno la possibilità di creare e promuovere una rete di insegnamento del Greco Antico presso i Licei Classici d'Europa.

3.4 c) La Parte Ellenica sosterrà gli Istituti di Istruzione Superiore in Italia dove la Lingua Greca è inclusa nei Programmi formativi, inviando docenti, materiale librario e altro materiale didattico.

3.5 La Parte Ellenica informa la Parte Italiana che il Ministero dell'Educazione, della Ricerca e degli Affari Religiosi della Repubblica Ellenica ha istituito un sistema di esami per la valutazione e la certificazione della Conoscenza del Greco Moderno. L'esame consente l'ottenimento di un Certificato Statale di conoscenza del Greco Moderno. Il Ministero ha ufficialmente incaricato il Centro per la Lingua Greca di Salonico di organizzare esami validi per il conseguimento del Certificato Statale.

3.6 La Parte Ellenica informa la Parte Italiana che il Ministero dell'Educazione, della Ricerca e degli Affari Religiosi della Repubblica Ellenica ha istituito un sistema di esami per la valutazione e la certificazione della conoscenza delle lingue moderne. L'esame consente l'ottenimento di un Certificato Statale di conoscenza della Lingua. L'obiettivo consiste nel correlare il sistema di certificazione della conoscenza linguistica della Repubblica Ellenica a quello di altri Paesi. La Parte Ellenica auspica che le Autorità Italiane riconoscano, nel rispetto della normativa nazionale, tale Certificato quale documento che attesta ufficialmente il livello di conoscenza delle lingue straniere.

3.7 La Parte Italiana informa che la certificazione di lingua Italiana è emessa dalle istituzioni costitutive dell'Associazione CLIQ (Certificazione di Lingua Italiana di Qualità), e per la precisione:

- l'Università per stranieri di Siena;
- l'Università per stranieri di Perugia;
- l'Università di Roma Tre;
- la Società Dante Alighieri.

3.8 Le Parti esprimono soddisfazione per l'attività dell'Istituto Italiano di Cultura di Atene. L'Istituto continuerà ad organizzare corsi di Lingua Italiana e a rilasciare diplomi di Lingua Italiana, riconosciuti da entrambe le Parti secondo le rispettive legislazioni interne.

L'Istituto Italiano di Cultura è un centro aperto per sostenere esami miranti all'ottenimento dei Certificati di Lingua Italiana di una o più delle istituzioni costitutive dell'Associazione CLIQ.

IV. BORSE DI STUDIO.

4.1 I cittadini Greci potranno concorrere all'assegnazione delle borse di studio che la Parte Italiana, nel quadro delle proprie disponibilità finanziarie, riserva annualmente a studenti e ricercatori provenienti dall'Unione Europea, quale parte del gruppo di Paesi

Europei. Le condizioni e i termini di partecipazione e assegnazione delle borse possono essere consultati nel sito web del Ministero Italiano per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale. (Annesso 1.b.).

4.2 I cittadini Italiani detentori di laurea universitaria potranno far domanda per ottenere una borsa di studio post-laurea, di dottorato o di post-dottorato alla competente Fondazione Statale Ellenica. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web della Fondazione Statale per le Borse di studio: www.iky.gr (Annesso 1.b.).

V. COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA CULTURA.

5.1 Le Parti prendono atto dell'opera svolta dall'Istituto Italiano di Cultura di Atene, dall'Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Post-Bizantini di Venezia e dal Centro della Fondazione Ellenica di Cultura di Trieste.

ARCHIVI E BIBLIOTECHE.

5.2 Le Parti incoraggeranno la cooperazione e lo scambio di informazioni e materiali tra le rispettive Istituzioni archivistiche (per la Parte Ellenica: Archivi Generali di Stato; per la Parte Italiana: Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Generale degli Archivi) e faciliteranno le ricerche archivistiche sotto la loro autorità, nel rispetto delle rilevanti normative interne.

5.3 Nel periodo di validità del Programma, le Parti potranno scambiarsi un (1) archivista per visite della durata massima di dieci giorni ciascuna, ai fini di studio e ricerca (vedi Annesso 1.a).

5.4 Le Parti potranno cooperare per l'attuazione di progetti e programmi congiunti concernenti gli Archivi, che dovranno essere presentati all'Unione Europea.

5.5 Le Parti incoraggeranno la cooperazione tra la Fondazione Ellenica di Studi Bizantini e Post-Bizantini di Venezia e gli Archivi di Stato italiani – e in particolare gli Archivi di Stato di Venezia – allo scopo di organizzare conferenze, esposizioni documentarie e di opere d'arte, così come di promuovere lo studio e la descrizione archivistica di documenti in Greco conservati negli Archivi di Stato di Venezia, la pubblicazione di fonti concernenti la storia di Venezia, la pubblicazione di fonti concernenti la storia della presenza veneziana in Grecia dal XIII al XVIII secolo e l'utilizzo del materiale archivistico della Fondazione Ellenica, così come l'uso, a nome della Repubblica Ellenica, del materiale conservato negli Archivi di Stato italiani risalente al periodo bizantino e post-bizantino.

5.6 Le Parti, nel rispetto delle rilevanti legislazioni interne e del principio di reciprocità, incoraggeranno la cooperazione tra gli Archivi Storici dei rispettivi Ministeri degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, nell'ottica di realizzare scambi di informazioni, esperienze e pubblicazioni.

5.7 La Parte Italiana (Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Generale per le Biblioteche e gli Istituti Culturali), nel periodo di validità di questo Programma, dichiara la propria disponibilità a mettere a disposizione, quando richiesto, esperti in materia di conservazione, restauro, catalogazione, tecnologia digitale, predisposizione di biblioteche e promozione del patrimonio bibliotecario. I dettagli organizzativi, inclusi quelli finanziari, saranno stabiliti per via diplomatica.

5.8 Le Parti incoraggeranno la cooperazione e lo scambio di informazioni e riedizioni, copie digitali di documenti e materiale librario conservati nelle Biblioteche Nazionali, nel rispetto delle rilevanti legislazioni interne.

5.9 Le Parti esamineranno la possibilità di scambiare un (1) bibliotecario per visite della durata massima di dieci giorni ciascuna, a fini di studio e ricerca (vedi Annesso 1.a).

5.10 Le Parti collaboreranno in progetti e programmi bilaterali ed europei nel campo delle biblioteche digitali e delle applicazioni informatiche.

EDITORIA

5.11 Le Parti coopereranno nel settore librario ed editoriale. A tal fine, le Parti incoraggeranno la collaborazione diretta tra le Associazioni di letteratura dei due Paesi, allo scopo di organizzare e realizzare programmi congiunti nei campi di loro interesse. Le Parti incoraggeranno altresì la traduzione e la pubblicazione di opere letterarie dell'altra Parte. Le Parti faciliteranno la partecipazione di rappresentanti dell'altra Parte a fiere internazionali del libro ed esposizioni librarie che si terranno nei rispettivi Paesi. Le Parti, inoltre, incoraggeranno lo scambio di un numero fino a due (2) scrittori, editori o traduttori, per un lasso di tempo fino a sette (7) giorni, al fine di condividere esperienze nei campi di loro interesse.

5.12 La Parte Italiana dà notizia della disponibilità dei seguenti premi e contributi:

- "Premi Nazionali per la Traduzione" messi a disposizione dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (Direzione Generale per le Biblioteche e gli Istituti Culturali) e posti sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica, conferiti a traduttori ed editori italiani e stranieri quale riconoscimento per l'attività svolta;
- Premi e contributi, concessi dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese), in favore di editori e traduttori italiani e stranieri che elaborano proposte finalizzate alla diffusione della cultura italiana e della letteratura italiana per la traduzione di opere letterarie e scientifiche, nonché tramite la traduzione, la sottotitolatura e il doppiaggio di lungometraggi e cortometraggi e di serie televisive destinate ai mezzi di comunicazione di massa. Le richieste dovranno essere inviate per via diplomatica.

5.13 La Parte Ellenica informa la Parte Italiana che il Ministero Ellenico della Cultura e dello Sport offre annualmente Premi Statali per la Traduzione della letteratura Greca in lingue straniere e della letteratura straniera in Greco.

Mostre

5.14 Durante il periodo di validità di questo Programma, le Parti favoriranno lo scambio di mostre di prestigio.

I termini finanziari ed organizzativi di tali scambi saranno concordati direttamente tra le istituzioni interessate e saranno conformi alla prassi internazionale.

Cinema, festival e altre attività

5.15 Le Parti agevoleranno lo scambio di Settimane del Cinema e la reciproca partecipazione a festival cinematografici; esse incoraggeranno attività comuni di produzione cinematografica, con la collaborazione diretta tra le rispettive Istituzioni competenti.

Le Parti favoriranno lo scambio di un numero fino a due (2) personalità del settore cinematografico, per un lasso di tempo sino a sette (7) giorni, al fine di condividere informazioni ed esperienze, nei limiti dei fondi disponibili.

Le Parti coopereranno altresì nel campo dei festival da tenersi nei due Paesi; esse proseguiranno la reciproca partecipazione alle Biennali di Venezia e Salonico.

Musica, teatro e danza

5.16 Entrambe le Parti promuoveranno l'organizzazione di spettacoli e tournées di gruppi o singoli artisti di rilievo nei settori della musica, del teatro e della danza.

Le Parti incoraggeranno altresì la partecipazione di artisti a festival internazionali e la collaborazione negli scambi tra associazioni e istituzioni rinomate nei due Paesi.

Le Parti incentiveranno poi la collaborazione tra le rispettive accademie, società o gruppi indipendenti nei settori della musica, del teatro e della danza, per promuovere lo scambio di artisti, rafforzare la ricerca su danza, musica, teatro italiani e greci e attuare progetti comuni. Le Parti, su richiesta, scambieranno uno (1) spettacolo in uno di questi settori. In particolare, le Parti collaboreranno per promuovere la ricerca sui canti tradizionali del Sud Italia, in special modo nelle regioni italiane in cui si parla il greco. A tal fine, potranno aversi scambi di ristretti gruppi musicali.

Le Parti si scambieranno sino a sette (7) personalità nei campi della musica, della danza e del teatro per un lasso di tempo fino a sette (7) giorni, al fine di condividere esperienze e informazioni, in ragione delle risorse disponibili.

Le Parti faciliteranno la reciproca partecipazione di rappresentanti dell'altra Parte a festival di rilievo che si terranno nei rispettivi Paesi.

Le Parti incoraggeranno altresì la reciproca partecipazione di artisti e gruppi di artisti a competizioni internazionali che si terranno nei due Paesi.

Diritti di proprietà intellettuale

5.17 Le Parti coopereranno per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, nel rispetto delle loro legislazioni interne e degli accordi internazionali di cui siano entrambe contraenti.

Le Parti promuoveranno la cooperazione delle rispettive Autorità competenti.

VI. COOPERAZIONE NEI CAMPI DELL'ARCHEOLOGIA, DEL RESTAURO, DELLA CONSERVAZIONE E TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE

6.1 Le Parti prendono atto con soddisfazione delle attività realizzate in Grecia dalle missioni archeologiche e dai ricercatori italiani e si impegnano a rafforzare la proficua cooperazione esistente tra i due Paesi nel campo dell'archeologia. Le Parti prendono in considerazione il lavoro svolto dalla Scuola Archeologica di Atene e dal Ministero Ellenico della Cultura e dello Sport, Direzione Generale delle Antichità e

del Patrimonio Culturale, e sottolineano l'importanza che entrambe le Parti attribuiscono, nel quadro del processo di integrazione europea, a una cooperazione sempre più intensa tra i due Ministeri competenti. Le Parti si impegneranno altresì al fine di sviluppare iniziative e scambi di esperienze e prassi nei campi dell'Archeologia e dell'Arte, su base di piena reciprocità, nel rispetto delle legislazioni interne di ciascun Paese.

6.2 Le Parti si impegnano a collaborare al fine di contrastare il furto, le operazioni di scavo illegale e l'importazione, esportazione, transito o trasferimento di proprietà illeciti di opere d'arte, secondo le rispettive legislazioni nazionali e la normativa europea e nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione Internazionale UNESCO del 1970 sulla Prevenzione e Proibizione dell'illecita Importazione, Esportazione e Trasferimento di proprietà di Beni Culturali, e tenendo conto della Convenzione UNIDROIT del 1995 sui Beni Culturali trafugati o illecitamente esportati.

6.3 Le Parti si impegnano altresì a collaborare nella protezione del patrimonio culturale sommerso, secondo le rispettive legislazioni interne.

6.4 Le Parti porranno particolare attenzione alla collaborazione in attuazione degli obblighi imposti dalle Convenzioni Internazionali UNESCO del 1972 sulla tutela del Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale, e del 2003 sulla Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale.

6.5 Le Parti si impegnano, altresì, a collaborare nell'attuazione degli obblighi prescritti dalla Convenzione UNESCO del 2005 sulla Protezione e Promozione della Diversità delle Espressioni Culturali.

6.6 Le Parti incoraggeranno la cooperazione diretta tra Musei, Istituzioni, Istituti Archeologici e Servizi dei due Paesi che sono attivi nel campo della ricerca, della protezione, la conservazione ed il restauro dei beni culturali e nel campo della

preservazione integrata dei siti archeologici nel loro contesto ambientale, così come lo scambio di informazioni e pubblicazioni in materia archeologica e le attività educative finalizzate alla gestione integrata del patrimonio culturale a livello nazionale e locale. Per la Parte Italiana l'Autorità Competente è il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro, Direzione Generale dei Musei. Per la Parte Ellenica la competente Autorità è il Ministero della Cultura e dello Sport.

6.7 Le Parti ribadiscono il loro interesse a sottoscrivere il "Memorandum d'Intesa tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo della Repubblica Italiana e il Ministero della Cultura e dello Sport della Repubblica Ellenica sulla prevenzione del furto, delle operazioni di scavo illegale e dell'importazione, esportazione e transito e trasferimento di proprietà illeciti di beni culturali".

6.8 Le Parti, nell'auspicio di rafforzare ulteriormente la cooperazione nel settore del patrimonio culturale, si scambieranno, nell'ambito delle disponibilità finanziarie, sino a sei (6) esperti (archeologi, architetti, esperti nella conservazione ecc.) per un periodo di otto (8) giorni ciascuno, al fine di condividere punti di vista sulle materie di loro specializzazione. Ogni proposta di scambio sarà esaminata singolarmente, di volta in volta.

VII. SCAMBI NEL SETTORE DELL'INFORMAZIONE

7.1 Le Parti favoriranno gli scambi nel settore radiofonico e televisivo, promuovendo la conclusione di accordi diretti fra gli organismi competenti ed interessati. Le Parti esprimono soddisfazione per la cooperazione tra le due agenzie di stampa ANSA and ANA/MPA.

VIII. SCAMBI GIOVANILI

8.1 Le Parti incoraggeranno i contatti tra le organizzazioni responsabili nei due Paesi dei programmi di scambio giovanile in ambito socio-culturale.

IX. SPORT

9.1 Le Parti riconoscono l'importanza dello sport quale mezzo per consolidare la pace e promuovere la fratellanza e l'amicizia tra popoli ed individui.

9.2 Le Parti riconoscono altresì il rilevante significato educativo, sociale e ricreativo dello sport, nonché il suo peculiare contributo alla salute pubblica.

9.3 Le Parti favoriranno l'ulteriore sviluppo della cooperazione nel settore dello sport, attraverso accordi di collaborazione diretta tra il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e il Segretariato Generale dello Sport Greco.

9.4 Le Parti si atterranno agli obblighi prescritti dalla Convenzione UNESCO contro il Doping nello Sport del 2005.

9.5 Le Parti promuoveranno iniziative comuni tra le federazioni sportive internazionali, al fine di incrementare il grado di trasparenza e democrazia dello sport.

X. DISPOSIZIONI FINALI

10.1 Il presente Programma non esclude la possibilità di accordo, per le vie diplomatiche, circa altre materie in esso non previste.

10.2 Le Parti convengono che tutte le iniziative menzionate nel presente Programma saranno realizzate entro i limiti delle disponibilità finanziarie stabilite dai rispettivi bilanci annuali.

10.3 Le attività previste dal presente Programma saranno realizzate conformemente agli obblighi delle due Parti conseguenti gli accordi internazionali dei quali esse sono parte, agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, nonché nel rispetto delle legislazioni nazionali in vigore.

10.4 Le Parti ribadiscono la loro disponibilità ad intraprendere negoziati per la revisione del succitato Accordo Culturale bilaterale dell'11 Settembre 1954.


10.5 L'Annesso costituisce parte integrante del presente Programma.

10.6 Il presente Programma Esecutivo rimane valido sino alla sottoscrizione del successivo.

Firmato a Corfù il 14 settembre 2017 in due originali nelle lingue Italiana, Greca ed Inglese. Tutti i testi fanno egualmente fede. In caso di divergenza interpretativa, prevarrà il testo in lingua Inglese.


Per il Governo della Repubblica

Italiana



Per il Governo della Repubblica

Ellenica



ANNESSO

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI E FINANZIARI

1.a) Scambi di docenti, lettori/ricercatori, archivisti e bibliotecari (punti 2.2, 5.3, 5.9 del presente Programma)

Lo scambio di visite previsto dal presente programma, sarà regolato come segue:

La Parte inviante comunicherà alla Parte ricevente, attraverso i canali diplomatici, solitamente con almeno 90 giorni di anticipo rispetto alla data di partenza, quanto segue:

- il nome completo del candidato;
- lo scopo della visita;
- la nazionalità del candidato;
- il programma di lavoro della visita;
- il nome e la posizione accademica del referente locale;
- la data di arrivo e partenza;
- tutte le ulteriori informazioni necessarie.

La Parte inviante sosterrà i costi documentati del viaggio internazionale e le spese di viaggio all'interno del territorio della Parte ricevente.

La Parte ricevente dovrà confermare la sua accettazione della visita, attraverso i canali diplomatici, di regola con un anticipo minimo di un mese sulla data di partenza.

La Parte Italiana offrirà agli ospiti greci:

una diaria giornaliera onnicomprensiva di € 120,00 al giorno.

Per quanto concerne i docenti e lettori/ricercatori greci, la Parte Italiana offrirà una diaria giornaliera onnicomprensiva di € 120,00 al giorno per i primi sei (6) giorni di visita e di € 93,00 per il settimo e ultimo giorno.

La Parte Ellenica offrirà agli ospiti italiani una diaria per le spese di vitto, alloggio e trasporto. I dettagli saranno resi noti per via diplomatica

Non più tardi di un mese dopo la conclusione della visita, l'ospite dovrà presentare alla parte ricevente, per via diplomatica, una relazione sul lavoro o ricerca svolti.

1.b) Borse di studio (punti 4.1 and 4.2 del presente Programma)

In ottemperanza al principio di reciprocità, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha creato il programma di borse di studio "pool Europe". La selezione dei candidati per le borse avrà luogo a Roma, al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese). Per i cittadini greci i risultati della selezione saranno comunicati dall'Ambasciata d'Italia ad Atene.

La Fondazione Statale Ellenica per le Borse di studio offre borse di studio post-laurea ai cittadini dell'UE. La selezione dei candidati alle borse avrà luogo ad Atene presso detta Fondazione. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito della stessa: www.iky.gr

Le Parti si riservano il diritto di modificare le disposizioni precedenti, a seconda delle condizioni socio economiche. Le Parti dovranno provvedere ad informare le autorità competenti di tali eventuali cambiamenti.

1.c) Scambio di esperti (archeologi, architetti, esperti nella conservazione...) (punto 6.8 del presente Programma)

I dettagli organizzativi, inclusi quelli finanziari, saranno concordati dai competenti Ministeri delle due Parti (per la Parte Italiana: Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, e per la Parte Greca: Ministero della Cultura e dello Sport).

I.d) Cooperazione tra le Università dei due Paesi. Cooperazione nel campo dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (punto 2.1 del presente Programma)

La Parte Italiana informa che la lista degli Accordi Inter-Universitari può essere consultata sul sito web: <http://accordi-internazionali.cineca.it>.

La Parte Italiana informa, altresì, che la lista degli Accordi tra Istituti dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica può essere consultata sul sito web: <http://afam.cineca.it> (accordi internazionali).

La Parte Italiana sottolinea che qualunque dato presente nei citati database afferisce alla responsabilità delle Università/ Istituti di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica da cui provengono.